

CXVI.

TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Giuramento del senatore De Larderel — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — votazione a scrutinio segreto — Coordinamento del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30) — Il senatore Codronchi, relatore, riferisce sul coordinamento — All' art. 37 ed alla relativa tabella per la tassa di esportazione parlano i senatori Guarneri, Di Sambuy, Codronchi, relatore, e Vitelleschi — Approvazione dell'art. 37 e della tabella — Rinvio del progetto di legge allo scrutinio segreto — Fissazione di giorno per svolgimento di interpellanza — Discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 198) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Cannizzaro, Paternò, Guarneri e Cremona, relatore — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — Replicano i senatori Paternò e Cannizzaro — Risultato di votazione — Ripresa della discussione — Parla il ministro della pubblica istruzione — Chiusura della discussione generale — Rinvio della discussione degli articoli alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, della marina e degli affari esteri.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, il quale è approvato.

Giuramento del senatore De Larderel.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Florestano De Larderel, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in una precedente seduta, prego i signori senatori Arrivabene e Barsanti a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Florestano De Larderel è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Florestano De Larderel del prestato giuramento, lo pro-

clamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI, *ff. di relatore*. Avendo dovuto assentarsi il nostro collega Di Prampero, che era relatore per le convalidazioni dei neo-senatori Vischi avv. Nicola, De Seta marchese avv. Francesco e Mariotti avv. Giovanni, leggerò io le relazioni ch'egli aveva preparate.

SIGNORI SENATORI. — Con regio decreto 21 novembre 1901, fu nominato a senatore del Regno per la categoria 3ª, art. 33 dello Statuto, il signor De Seta marchese avvocato Francesco,

il quale fu deputato per la XV legislatura dal 22 novembre 1882 al 27 aprile 1886, e per la XVI dal 10 giugno 1886 al 27 dicembre 1890;

La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli del candidato e riconosciuta la coesistenza di tutti gli altri requisiti richiesti, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, la Commissione unanime propone la convalidazione della nomina a senatore del signor Francesco De Seta.

Se nessuno chiede di parlare, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Prego il relatore di continuare la relazione.

VITELLESCHI, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con regio decreto 21 novembre 1901, fu nominato senatore del Regno per il titolo della categoria 16ª il signor Mariotti avvocato Giovanni, che fu presidente del Consiglio provinciale di Parma dal 1889 al 1897.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e dell'età, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Anche per il signor senatore Mariotti Giovanni la Commissione unanime propone la convalidazione.

Non facendosi osservazioni, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Il signor relatore ha facoltà di continuare nella lettura della relazione.

VITELLESCHI, *ff. di relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGGHI. — Con Regio decreto 21 novembre 1901 fu nominato senatore del Regno per la categ. 3ª, art. 33 dello Statuto, il signor Vischi avv. Nicola, deputato nelle legislature XVII, XVIII, XIX, XX e XXI.

La vostra Commissione, esaminati e riconosciuti i titoli e gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore, a maggioranza di voti, di proporvi la convalidazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, la Commissione a maggioranza di voti propone la convalidazione della nomina a senatore del signor Nicola Vischi.

Non sorgendo obiezioni, si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il senatore segretario, Taverna, di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne resteranno aperte.

Coordinamento del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d' antichità e d' arte » (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Coordinamento del disegno di legge « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d' arte ».

Il signor relatore ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Compiendo l'incarico che abbiamo ricevuto dal Senato, presentiamo le proposte di coordinamento della legge così lungamente discussa.

Se l'onor. presidente me lo consente, io darei lettura degli articoli che sono stati emendati dal Senato; degli altri, per i quali non ci sono stati nè emendamenti, nè aggiunte, io tralascerei la lettura.

PRESIDENTE. Sta bene.

CODRONCHI, *relatore*. L'articolo II resta tale quale era.

Il 2 in sostanza è tal quale fu presentato; ma il Senato ricorda che abbiamo riunito in quell' articolo il 1º comma di quello che era l'art. 3.

L'art. 3 non fu emendato e neppure il 4.

FAREDO, All'art. 2 si dice nel *catalogo* di cui all'art. 23. Invece all'art. 23 si parla di *cataloghi*.

CODRONCHI, *relatore*. Il catalogo è diviso in due: potremo dire *nei cataloghi*.

L'art. 5 è tale quale, meno un'aggiunta presentata dal signor ministro, che è diventata il 2º comma così concepito:

« Ugual obbligo gli verrà dalla notificazione del pregio dell'oggetto o monumento, quando per ragioni d'urgenza il ministro della pubblica istruzione proceda a tale notificazione prima ancora della iscrizione nel catalogo ».

E di più vi è il seguente inciso: « ovvero è stata fatta la modificazione di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. Quest'aggiunta è già stata votata.

CODRONCHI, *relatore*. Gli articoli 6 e 7 sono immutati.

L'art. 8 è stato votato.

Nell'art. 9 abbiamo messo un'aggiunta del senatore Bordonaro, che era stata votata come art. 23 *ter*: invece abbiamo creduto che la sede più opportuna fosse questa.

L'aggiunta è nei seguenti termini:

Art. 9.

La tassa di esportazione non è applicabile agli oggetti d'arte e di antichità importati da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico secondo le norme da prescriversi nel regolamento.

Si tratta soltanto di una trasposizione.

Gli art. 10, 11 e 12 sono stati votati.

L'art. 13 è quello proposto dai senatori Carta-Mameli e Pellegrini già stato approvato.

L'art. 14 è stato votato: l'art. 15 è stato votato, e in questo articolo è stato messo come comma 3° l'aggiunta Guarneri che era stata unita all'art. 17:

« Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le autorità governative potranno prendere tutti i provvedimenti di tutela, e di precauzione che riputeranno necessarie, o utili per assicurarne la conservazione ed impedirne il trafugamento o la dispersione ».

Gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sono stati votati.

All'art. 23 vi è l'aggiunta proposta dagli onorevoli Guarneri e Bordonaro, che era stata messa come comma all'articolo 21 *bis*, mentre noi abbiamo creduto che sia da mettersi in quest'articolo:

« L'iscrizione di ufficio nel catalogo di oggetti d'arte o d'antichità di proprietà privata, si limiterà agli oggetti d'arte e di antichità di sommo pregio, la cui esportazione dal Regno costituisce un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia ».

L'art. 24 votato. L'art. 25 fu approvato con l'aggiunta che diventa il comma 2° dell'articolo, aggiunta proposta dal senatore Carle:

« Gli impiegati governativi, provinciali e comunali e gli amministratori degli enti morali di qualsiasi specie, che abbiano contravvenuto, sono puniti con multa da L. 50 a L. 10,000 ».

Gli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31 sono stati votati.

L'art. 32 riguarda gli antichi monumenti, gli incunabuli, le incisioni rare e di pregio. A quest'articolo l'onor. Vitelleschi osservò che, mentre egli consentiva di dare il diritto di prelazione allo Stato per tutto ciò che si riferiva ad oggetti di proprietà di enti morali, era contrario alla parte che si riferiva alla proprietà privata.

D'accordo con l'onor. Vitelleschi si è fatta l'aggiunta:

« Ove tali oggetti appartengano a privati, il Governo, per quelli di notorio gran pregio, che abbiano valore esclusivamente storico od artistico, potrà diffidare il proprietario a non disporne che ai termini dell'art. 5 e sotto le sanzioni di cui agli articoli 26 e 27, e salvo al Governo il diritto di prelazione in conformità di quanto è disposto all'art. 6. Saranno pure applicabili in tali casi gli articoli 8 e 28 ».

Questo il comma qual'è stato concordato fra l'Ufficio centrale e gli onorevoli senatori Vitelleschi e Odescalchi.

PRESIDENTE. I proponenti sono d'accordo col l'Ufficio centrale su questa formula. Interrogo dunque il Senato.

CHIGI-ZONDADARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIGI-ZONDADARI. Se la Commissione non avesse nulla in contrario, io proporrei d'aggiungere: « i libri corali miniati ».

CODRONCHI, *relatore*. Se specifichiamo, corriamo un pericolo, perchè *inclusio unius, exclusio alterius*.

Pregherei di non fare quest'aggiunta, perchè quando si dice: « di sommo pregio storico od artistico », i suoi « libri corali miniati », onorevole Chigi, vi sono compresi, se hanno valore artistico o storico.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti il comma testè letto dal relatore. Chi l'approva abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

CODRONCHI, *relatore*. L'art. 33 rimane tale quale. L'articolo aggiunto (e approvato) dall'onor. Bordonaro che era il 32 *bis*, diventa il 34.

Art. 34.

Le prescrizioni e sanzioni penali della presente legge non saranno applicabili, alle copie, riproduzioni od imitazioni degli oggetti d'arte e di antichità in essa contemplati.

L'articolo 35 ha bisogno di essere letto perchè vi sono modificazioni. Una di queste fu proposta dal senatore Finali, che mi dispiace non sia presente. Leggo l'art. 35.

Art. 35.

Sono abrogate, dal giorno della pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni in materia vigenti nelle diverse parti del Regno, salvo quanto è disposto nell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2ª) e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3ª) e 7 febbraio 1892, n. 31.

Qui devo osservare all'onor. Di Sambuy che era corso un errore tipografico dove diceva *legge 8 luglio 1883, n. 1481*, deve dire n. 1461. Questa legge è quella che dà facoltà per le gallerie fidecommissarie romane, di venderle a provincie e comuni.

Poi viene la proposta del senatore Finali in questi termini:

« Dalla pubblicazione della legge restano in vigore per un anno, entro il quale termine dev'essere compilato il catalogo, le disposizioni restrittive delle leggi esistenti, relative all'esportazione degli oggetti d'arte e di antichità ».

Il catalogo deve essere fatto in un anno e in quell'anno restano in vigore le leggi esistenti nei diversi Stati per ciò che si riferisce all'esportazione.

Questo è il concetto che ha espresso l'onorevole Finali; il quale d'accordo con uno dei membri dell'Ufficio centrale ha accettata questa forma.

PRESIDENTE. Questa disposizione è nuova e quindi debbo interrogare il Senato in proposito.

Chi approva questa nuova disposizione dell'art. 35 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CODRONCHI, *relatore*. L'art. 36 è tale quale; veniamo all'art. 37.

Nell'art. 38 vi sono due aggiunte:

1ª « Le tasse di esportazione preesistenti

sono abolite, e sono surrogate da quelle indicate nella seguente tabella »:

Questa disposizione è stata messa per abrogare quelle che sono contenute nella legge, che fra pochi giorni discuteremo, relativa alla galleria Borghese.

Quanto alla tabella noi riferiamo al Senato, che dopo lungo e maturo esame, proporremo che la tassa venisse portata, come desiderava l'onor. Di Sambuy e alcuni altri nostri colleghi, al 20, al massimo.

Io ho finito. Mi auguro di essere stato chiaro, e se l'onor. presidente mi consente una brevissima perorazione, dopo dieci giorni di discussione, vorrei raccomandare al Senato la accettazione di questa legge, perchè il rifiuto di essa avrebbe una ripercussione fatale; si crederebbe che il Parlamento non è sollecito della difesa del nostro patrimonio artistico, ed avrebbe per effetto di rendere forse più difficilmente applicabili le leggi esistenti, con danno gravissimo dei tesori dell'arte; tesori che noi dobbiamo difendere più che mai, perchè l'arte in Italia, come la letteratura, ha preparato nei secoli l'unità della patria.

Ad ogni modo, se noi saremo vinti, e la causa dei vincitori piacerà agli Dei, ci auguriamo che a qualche Catone dell'arte piaccia la causa dei vinti. (*Bene*).

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Io mi limiterò a poche parole. Noi abbiamo altra volta deciso con un metodo legislativo, che non saprei approvare, che conveniva prima fissare l'indole della tassa e decretarla progressiva e non proporzionale, e poi stabilire l'aliquota della stessa. Se ciò non fosse, propugnerei la convenienza della tassa proporzionale in questa materia, ma havvi l'ostacolo della *cosa giudicata* di quest'Assemblea.

Mi resta solo a discutere della ragionata progressività. Qui, o signori, fo appello ai miei maestri in materia di finanza, quali il Boccardo ed il Lampertico, ed a coloro benanco che non ignorano i principî rudimentali della scienza della finanza, per ricordarmi che è canone indiscutibile che devesi applicare una lieve tassa, quando si tratta di oggetti di cui è facile il contrabbando, e di cui il considerevole valore

intrinseco dell'oggetto tassabile lo istiga e lo promuove.

Or gli oggetti d'arte sono per lo più facilmente contrabbandabili, e partano nella tasca o nella valigia di un viaggiatore, o nel baule della sua signora, e vi sono altri cento altri mezzi per evitare il pagamento della tassa, come per esempio, si chiudono in una cassa di agrumi confusa tra cento o mille altre casse, e perfino per le statue e per i grandi bronzi si mettono in tronchi d'alberi scavati.

Una tela si stacca dal suo telaio, si avvolge e si porta via. Se è grande, vi si colorisce sopra un altro quadro da un artista qualunque, si fa disseccare o col sole o con disseccanti, si porta indi al direttore del museo che lo definisce una vecchia crosta, e va via col bollo del museo italiano. Arrivato alla sua destinazione si svela, e si trova l'oggetto prezioso dell'arte antica.

Tutto questo vi dimostra come, oltre alle facilità naturali vi sia anco un'arte, quasi direi, già costituita per il contrabbando degli oggetti d'arte antica; d'altra parte è raro il caso che il valore degli articoli d'arte, o di antichità, sia inferiore alle cento e spesso alle mille lire. E allora l'altezza della somma riunita alla gravità della tassa stimola sempre il contrabbando.

In questi casi è antica ragione di prudenza finanziaria, che la tassa, perchè riesca proficua all'erario, sia mite. Abbiamo avuto in qualche regione d'Italia una tassa molto grave per questi articoli d'arte, e non si sono ottenute che poche migliaia di lire. Ora, come si può sperare, con una tassa molto elevata, di costituire ed impinguare la cassa patrimoniale artistica dello Stato?

Siate prudenti, riducete la tassa progressiva propositavi, giacchè deve esser tale, riducetela a modeste proporzioni.

Ma si ha di più. Con una tassa così elevata si porterà un colpo mortale ad un'industria, che esiste in Italia, quella cioè delle vendite all'asta pubblica di collezioni e di oggetti d'arte. All'estero codeste vendite si fanno soltanto nelle grandi città, a Parigi, Londra, Vienna, Berlino, Dresda e Monaco; da noi, al contrario, che abbiamo la fortuna di avere grandi città, le quali godono da antica data di una reputazione artistica, si fanno vendite all'asta pub-

blica a Roma, Napoli, Firenze, Venezia, Torino e Milano.

Queste vendite sono vere feste dell'arte, alle quali convengono amatori e stranieri a centinaia; i grandi musei vi inviano i loro incaricati per vedere, se vi siano oggetti di vero pregio da acquistare.

Tutti ricordano la celebre vendita di Demidoff a Firenze, i cui cataloghi di vendita si pagano oggi al prezzo di due ghinee.

Tutto questo sparirà, se si dovrà pagare una tassa, che arriva fino al 20 per cento.

Allora queste vendite, almeno pei principali articoli, si faranno al di là dei nostri monti e dei nostri mari; dessi passeranno le nostre frontiere in contrabbando, e andranno a vendersi nei mercati di Londra o di Parigi.

Di più bisogna tener conto di un fenomeno attuale nel mercato mondiale degli oggetti di arte; bisogna avanti tutto dire la verità. Gli oggetti d'arte italiani cominciano a svilirsi sulle piazze europee. Oggi tutto il mondo è *chauvin*. ognuno cerca i monumenti e gli oggetti dell'arte nazionale, e non della straniera; il francese cerca il vecchio *Sèvre*, il tedesco il vecchio *Saxe*, l'inglese l'*old Derby* o il *Chelsea*, la Russia le antiche porcellane di Elisabetta II; e tutti li pagano con prezzi straordinari.

Forse voi ignorate che sono comparse da pochi anni sul mercato certi *faiences Henry Deux*, si contano i capi esistenti, che non arrivano a cento, e si conoscono i loro fortunati proprietari.

Or, se domani comparisse una di queste famose e tanto ricercate faienze in una vendita, dessa potrebbe far concorrenza nel prezzo ad un quadro di Raffaello.

A Londra un vaso di Wedgood può oggi vendersi più caro che la più bella maiolica di Maestro Giorgio.

Ora in questa condizione di cose, se voi colpite con una tassa del 20 per cento gli oggetti d'arte italiani (non parlo dei capolavori, ma di quelli che non sieno capolavori), voi a fronte degli oggetti d'arte stranieri, avrete dato un colpo fatale agli antichi oggetti d'arte italiani.

Questo mi fa credere la mia esperienza. Tutto ciò che vi ho detto è noto *lippis et tonsoribus*, fra tutti gli amatori dell'arte. Io ho scagionato la mia coscienza nel dirvelo; e per questo vi propongo un'altra più mite tassa progressiva,

in virtù della quale da 1 a 10 mila lire si paghi il 5 per cento, da 1 a 20 mila il 6 per cento, e, così progredendo, il 10 per cento da 1 fino a 60 mila ed oltre.

La tassa progressiva proposta lascerà la Cassa propositavi vuota, sopprimerà le vendite all'asta pubblica e svilirà sempre più sul mercato europeo gli oggetti d'arte italiani.

DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, io mancherei di correttezza quando non ringraziassi l'Ufficio centrale ed il Governo di aver accettato la riduzione al 20 per cento della proposta tassa progressiva.

Ma, compiuto questo dovere, che mi obbligherà a votare in favore della legge, debbo esternare il mio rincrescimento all'Ufficio centrale di non avere accettato altresì quella progressione che io riteneva molto più equa e molto più semplice. La proporzione di un aumento del 2 per cento ogni 5000 lire è complicata e poi porta a questo inconveniente che voi farete pagare alle 40,000 lire la stessa progressione che il milione, mentre che, se si fosse portato il 20 per cento alle 100,000 lire, o se si accettasse quanto propone l'onorevole senatore Guarneri, questo inconveniente non vi sarebbe.

Prego poi l'onorevole relatore a dirmi se con le parole messe in capo al nuovo art. 37 cioè: « le tasse di esportazione preesistenti sono abolite », si intenda comprendere altresì le tasse di dogana, poichè vi sarebbe allora contraddizione coll'art. 8 in cui è detto: « indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali ».

Dunque, nel caso ove sia abolita la tassa doganale, risulterà come massimo il 20 per cento, altrimenti bisognerà osservare che, oltre il 20 per cento, vi sono ancora le tasse doganali.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Rispondo che le tasse di dogana non sono abolite perchè l'art. 8 dice: « indipendentemente da quanto è stabilito dalle leggi doganali, ecc. ».

È per questo che da 33 siamo discesi a 25 e poi a 20.

Avverto che con la tassa di dogana si andrà a 21 al massimo.

PRESIDENTE. Darò lettura di una proposta fatta dal senatore Guarneri.

La proposta è la seguente:

Del 5 %	da una lira a 10,000
» 6 %	» » 20,000
» 7 %	» » 30,000
» 8 %	» » 40,000
» 9 %	» » 50,000
» 10 %	» » 60,000

ed oltre.

Domando prima di tutto se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato).

L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

CODRONCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale, dopo aver ceduto e ridotto la tassa da 32 a 25 e in ultimo a 20, crede che più di questo non si possa concedere, altrimenti lo scopo che la legge si è prefissa, d'impedire cioè l'esportazione, non sarebbe raggiunto.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Essendo stato uno degli oppositori nella discussione di vari articoli della legge, sento il dovere di ringraziare l'Ufficio centrale ed il Governo, delle modificazioni che hanno accettato e che hanno migliorato la legge.

Io non dico con ciò che non avrei desiderato ancora qualch'altro miglioramento, ma il meglio è nemico del bene e mi contento tanto più che questa legge, in causa delle vicende per le quali deve passare, non sappiamo neppure quali altre modificazioni potrà subire. E quindi io ritengo che val meglio approvarla quale essa è, poichè dopo parecchi tentativi fatti se anche questa legge venisse a mancare sarebbe rinviata a chi sa quando, mentre lo stato attuale delle cose è insopportabile. Quindi saluto questa legge come un miglioramento.

Nelle cose politiche si fa un passo alla volta, e questa non sarà l'ultima parola, ma certo è un miglioramento.

Io dichiaro che voterò in favore di questa legge e faccio voto perchè il Senato l'approvi. Non è affar mio di rispondere alle obiezioni che hanno certo un valore, portate dal senatore Guarneri, ma giacchè ho la parola dirò che quanto all'eccezione per l'arte straniera gli do

ragione; ma per le cose dette non mi pare questa sia una obiezione sufficiente per far respingere la legge.

Per quanto riguarda la tassa è questione di sistema. Io credo che coloro che intendono che sopra gli oggetti d'arte non si debba prendere nessuna guarentigia, ma che i medesimi debbono essere lasciati in piena libertà, possono lamentarsi della tassa, ma essendo prevalso nel Senato il desiderio di conservare questi oggetti d'arte evidentemente una guarentigia minore di questa non si poteva prendere. Del resto, nell'atmosfera in cui noi viviamo in fatto di tasse abbiamo poca attitudine a maravigliarci di una tassa di un 20 per cento; per parte mia desidererei che quei 20 per cento fossero applicati ad altre tasse più importanti, anziché solo agli oggetti d'arte.

Ritengo anch'io che con una tassa minore di questa, che vogliamo applicare, non si otterrebbe lo scopo. Ora siccome questi oggetti colpiti dalla tassa sono oggetti di lusso, e siccome i prezzi sono molto convenzionali, il 20 per cento non altererà grandemente il loro valore commerciale.

Per tutte queste ragioni darò voto favorevole al disegno di legge.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. L'onor. Codronchi ha detto per combattere la mia proposta di una tariffa mite che la tariffa alta conserverà all'Italia i suoi capolavori. Ma quell'alta tariffa non funzionerà solo per i capolavori ma per gli oggetti d'arte, che direi, volgari, o comuni per opporli ai capolavori. Se egli spera d'impinguare la Cassa patrimoniale artistica per l'acquisto d'oggetti d'arte, col ricavato della tassa sui capolavori, creda sicuro che non incasserà un centesimo. Egli spera di realizzare qualche grosso incasso nell'esportazione degli oggetti d'arte che i nostri Musei spesso rifiutano, ma gli stranieri cercano, di quelli che l'Italia insomma non ha interesse di conservare. Ora, se su questi oggetti d'arte voi gravate troppo la mano, dessi o sfuggiranno di contrabbando o saranno deprezzati sui mercati stranieri dovendo sopportare la spesa e la tassa dell'estrazione dall'Italia. In conclusione ciò non sarà che rovinare quest'industria che esiste fra noi, e la quale ci dà parecchi milioni all'anno di profitto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Guarneri, che rileggo. La tassa d'esportazione sarebbe, secondo lui, del 5 per cento da una a 10 mila lire, del 6 per cento da una a 20 mila lire, del 7 per cento da una a 30 mila lire, dell'8 per cento da una a 40 mila lire, del 9 per cento da una a 50 mila lire, del 10 per cento da una a 60 mila lire ed oltre. Metto a pertito questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Leggo invece l'articolo presentato dall'Ufficio centrale:

Tabella per la tassa d'esportazione

Sulle prime . . .	L. 5000	il 5 per %
» seconde . . .	» »	il 7 »
» terze . . .	» »	il 9 »
» quarte . . .	» »	l' 11 »

e così di seguito: fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per cento del valore dell'oggetto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Così rimane approvato l'intero disegno di legge, che sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanza.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Mi è stata annunciata una domanda di interpellanza rivoltami dal senatore Fava.

Io pregherei il Senato ed il presidente a voler consentire, se l'interpellante è d'accordo, che questa interpellanza sia svolta venerdì 20 corrente.

PRESIDENTE. Il senatore Fava si contenta?

FAVA. Acconsento.

PRESIDENTE. Sta bene; non sorgendo obiezioni, sarà messo all'ordine del giorno per il giorno 20 corrente lo svolgimento della interpellanza del senatore Fava al ministro degli affari esteri.

Discussione del disegno di legge: « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori » (N. 198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta: Discussione del disegno di legge « Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori ».

Domando al signor ministro se intende che la discussione si apra sul disegno di legge, quale è venuto dalla Camera dei deputati, oppure su quello modificato dall'Ufficio centrale.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto che la discussione si apra sul progetto di legge proposto dall'Ufficio centrale, salvo le dovute riserve.

PRESIDENTE. Prego il sen. segretario Chiala a voler dar lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 198 A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cannizzaro, primo iscritto.

CANNIZZARO. Signori senatori!

Questo disegno di legge soddisfa il desiderio manifestato da tutto il corpo insegnante delle Università, che cioè i professori straordinari, di regola, siano nominati per concorso.

Questa regola era già da molti anni entrata nelle nostre consuetudini, ed applicata per decreti ministeriali.

Un bel giorno però si credette che l'art. 89 della legge Casati vietasse il concorso per tali nomine.

Ed è appunto ad evitare che questa interpretazione risorga, che fu invocata questa legge.

Leggendo però il progetto come ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento e specialmente quello che l'Ufficio centrale ci ha presentato, dubito, e lo esprimo con qualche esitanza, che si sia andati più in là di quello che il modesto fine del progetto di legge richiedeva. Si è infatti presa questa occasione per dettar norme circa i concorsi universitari, e per restringere nello stesso tempo le facoltà del ministro fino al di là di quanto era richiesto dallo scopo proposti.

Sono questi eccessi che accenno ora e che discuteremo più particolarmente negli archivi.

Si vuole consolidare per legge ciò, che sino ad ora si è fatto per regolamento ministeriale. Si vuole che in tutti i casi le Commissioni dei concorsi sieno nominate dietro proposta delle Facoltà.

Ora io credo che non sia questa l'occasione per imporre per legge al ministro un sistema che gli toglie il modo di contribuire alla nomina di quelle Commissioni.

Sono molti i casi, in cui l'autorità del ministro deve intervenire attivamente nella scelta dei componenti le Commissioni di concorso. Non parlo delle calme Commissioni delle Facoltà di scienze, nelle quali difficilmente si trovano divergenze nei criteri per giudicare il merito dei concorrenti. Ciò avviene frequentemente però nelle Facoltà di medicina. Nel comporre le Commissioni per i concorsi di scienze mediche bisogna spesso che le persone, di cui si compongono, sieno coordinate le une alle altre.

Il vecchio Consiglio superiore di istruzione, quando si trattava di nominare Commissioni di concorsi per le scienze mediche, curava con elevato criterio scientifico che fossero composte non solo di cultori di quel dato speciale ramo di insegnamento cui dovea provvedersi, ma anche di professori di scienze affini. Ora, quando la proposta dei commissari proviene per una specie di scrutinio di lista dai professori delle varie Facoltà, non essendo avvenuto alcuno accordo tra loro, manca spesso nella lista dei proposti un cultore di scienze affini che converrebbe introdurre nella Commissione giudicatrice di un dato concorso.

Convieni che il ministro non sia vincolato in modo da non potere supplire a tale deficienza.

Per ciò volere per legge oggi dichiarare che è tolta al ministro la nomina delle Commissioni, che egli non ha alcuna ingerenza di scelta, credo sia una risoluzione troppo grave perchè si prenda in un progetto di legge secondario, mentre le norme di concorso dovrebbero per i professori straordinari essere le stesse che per i professori ordinari; e quindi io in questa occasione mi limiterei semplicemente a dire che i professori straordinari saranno nominati per concorso con le norme

medesime che si adoperano per i concorsi alle nomine dei professori ordinari.

Un'altra modificazione che potrebbe essere discussa in altra occasione, trattando di una regola generale pei concorsi, tanto per gli straordinari quanto per gli ordinari, è quella che limita il numero dei componenti le Commissioni giudicatrici.

La legge Casati porta che tale numero può essere di 5, di 7, di 9. Prima quando le facevano i ministri, ed anche ora quando si fanno sopra proposta delle Facoltà, ordinariamente si fanno di 5; ma vi erano circostanze speciali (e la legge Casati le intendeva), nelle quali bisognava crescere il numero dei commissari.

Si dice qui che si è visto con l'esperienza che il gran numero dei commissari ha prodotto degli inconvenienti.

Io credo che gli inconvenienti non provenivano perchè il numero era di 7 o di 9, ma perchè il rimedio che si volle porre in una circostanza difficile non bastò. Si nominarono 7 invece di 5 perchè c' erano divergenze nei criteri direttivi del giudizio dei titoli dei concorrenti.

Ora queste divergenze non furono abbastanza corrette; e qui sta la causa degli inconvenienti lamentati.

A me pare che in questa occasione in cui si tratta della nomina dei professori straordinari, non occorrerebbe modificare quell'articolo della legge che lascia in facoltà del ministro nominare la Commissione giudicatrice di concorso di 5 o di 7 o di 9 membri.

Un'altra modificazione è l'abolizione totale dell'art. 89 della legge Casati il quale tratta della nomina dei professori straordinari; mi pare si sia andato al di là del bisogno.

Infatti l'art. 89 dice che gli straordinari sono nominati fra i privati insegnanti o fra quelli che per opere o insegnamenti dati saranno tenuti in fama di molta dottrina nelle discipline speciali che dovranno insegnare.

Ora si deve assolutamente togliere al ministro la facoltà di queste nomine? Si deve stabilire che in nessun caso si possa nominare una persona sulla cui competenza non si può dubitare?

Mentre ci sono pure persone di merito, che per età o per altre ragioni non credono di affrontare un concorso?

È una questione grave questa.

Capisco che forse vi saranno stati degli abusi, ma non credo che questa sia una ragione per distruggere tutto.

Purtroppo nella nostra legislazione avviene che per evitare un abuso distruggiamo una facoltà che può essere utilmente adoperata.

Il rimedio dunque mi pare troppo eroico.

Vi sono dei casi in cui una Facoltà trova una persona sulla cui reputazione e competenza non vi è dubbio e la propone al ministro perchè sia chiamata all'insegnamento. Obbligare tutti quelli che vogliono insegnare a subire il concorso anche quando abbiano acquisita una nota reputazione credo non sia del tutto opportuno.

Agli abusi si potrebbe provvedere con guarentigie che potrebbero valere quanto il concorso.

Dopo il 1870 si è data un'altra interpretazione all'art. 69. Prima di allora l'applicazione di quell'articolo non fu fatta mai senza il parere del Consiglio superiore, il quale spesso chiamava una Commissione nel suo seno o fuori del suo seno per giudicare.

Io ritengo che dallo spirito della legge Casati, per applicare l'art. 69 tanto per gli straordinari che per gli ordinari, sia richiesto il parere del Consiglio superiore.

A dimostrarlo basta la testimonianza dei professori nominati prima del 1870 per l'art. 69.

Caso per caso, uno per uno, la nostra nomina è stata sottoposta al parere del Consiglio superiore. Si potrebbe ora per legge richiamare questa guarentigia per evitare che si abusi.

La vecchia legge piemontese aveva la durezza, e cioè che non si poteva essere nominati professori se non si era fatta domanda.

Il Governo piemontese, ministro della pubblica istruzione il Lanza, voleva chiamare il professore Piria dall'Università di Pisa, ed il professore Piria non voleva fare la domanda. Si dovette ricorrere ad un espediente: il ministro presentò lui la domanda in nome suo, perchè il Piria potesse essere compreso fra i concorrenti alla cattedra di Torino.

Ora questi inciampi eccessivi non credo giovevoli introdurre con una legge secondaria nella quale si potrebbero porre delle guarentigie come sarebbe quella di dire udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione e altre guarentigie che si credessero necessarie.

A me pare che quanto questa legge dicesse

che per regola i professori straordinari saranno nominati per concorso e che le regole del concorso sieno quelle stesse con cui si nominano i professori ordinari basterebbe.

Quanto all'art. 69 bisognerebbe rispettarlo, soltanto circondandolo di guarentigie che potrebbero essere meglio studiate. Questi sono i dubbi che in generale ho sopra questo disegno di legge; il Senato mi permetterà nella discussione degli articoli di presentare emendamenti specialmente all'art. 1, cioè che si ritorni al disegno che ci venne inviato dalla Camera il che val quanto dire che le norme dei concorsi siano quelle stesse che vi sono per i professori ordinari.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Quando domandai la parola non sapeva che su questo progetto di legge dovesse parlare il senatore Cannizzaro.

Molti degli argomenti che io mi proponevo di svolgere brevemente, sono stati svolti con maggior competenza dal mio maestro. La legge che sta dinanzi al Senato ha una grandissima importanza per l'avvenire dell'istruzione superiore, perchè essa provvede in modo definitivo alle nomine dei professori straordinari, e perchè con disposizioni e que stabilisce la posizione degli attuali professori straordinari. Ed in vero la legge Casati, negli art. 89 e 90 — che sono quelli che regolano le nomine dei professori straordinari — s'è svelata insufficiente nella pratica e talvolta pericolosa negli effetti. Però credo che il nuovo progetto di legge debba limitarsi solo a sostituire i criteri fondamentali di questi articoli, con dei criteri più convenienti allo stato attuale dei bisogni dell'insegnamento, ma al di là non deve andare. Questi due articoli che cosa stabiliscono? Stabiliscono il modo con cui vengono scelti i professori straordinari, i quali, cioè, sono scelti o fra i dottori aggregati, o fra i liberi docenti, o fra gli uomini saliti in meritata fama. L'art. 90 poi stabilisce che questi professori vanno soggetti a riconferma anno per anno. Son queste le due sole cose che devono modificarsi. Invece sia nel progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento, sia in quello modificato dal nostro Ufficio centrale, s'invadono altri campi e si mettono dei vincoli in argomenti che la legge della pubblica istruzione non considera e che

sono stati sempre oggetto di regolamento. Secondo il mio modo di vedere dobbiamo limitarci soltanto a sostituire ai due articoli della legge Casati, altri articoli che regolino la materia in conformità ai giusti criteri dell'Ufficio centrale, conformi del resto al progetto di legge approvato dalla Camera, ma non dobbiamo spingerci oltre. Non possiamo, allo stato attuale con precetti di legge, regolare la nomina delle Commissioni per i concorsi a straordinario, quando le Commissioni per i professori ordinari sono e resteranno rette dai regolamenti speciali mutabili con decreto Reale.

Questa legge poi quasi di straforo viene a modificare la forma dei concorsi.

Ora il modificare la forma dei concorsi per i professori di Università non è una cosa tanto lieve.

E prima di stabilire la necessità della prova d'esame per essere nominato professore straordinario, mentre tale necessità non è riconosciuta per i professori ordinari, è cosa sulla quale bisogna molto riflettere.

È vero che mentre l'articolo, quale venne approvato dall'altro ramo del Parlamento, mette assolutamente l'obbligo della prova d'esame, e l'articolo, come è stato modificato dall'Ufficio centrale, lo mette soltanto nei casi in cui gli aspiranti non abbiano dato prova di aver insegnato lodevolmente per tre anni, non è men vero che si verrebbe alla conseguenza stridente che, nel caso di un concorso per professori straordinari, il concorrente debba provare per essere esentato dalla prova d'esame che è stato per tre anni insegnante con risultati lodevoli; nel caso che quel concorso fosse aperto per professore ordinario non avrebbe bisogno di questa prova di tirocinio.

Ripeto quindi che ad ovviare ogni inconveniente questa legge deve restringersi esclusivamente alla sostituzione, alla modificazione dei due articoli, senza invadere quello che è soggetto del regolamento e tanto più senza mettersi in contraddizione con quelle che sono le norme e le regole per la nomina dei professori ordinari delle Università.

In quanto al primo assunto sono impenitente; in altra occasione ho sostenuto in questa Assemblea, con poca fortuna ma non con poca convinzione, che al potere esecutivo non bisogna mettere troppe pastoie e troppi limiti.

Quindi nel sostenere oggi che si tolgano tutti questi vincoli da questa legge, sono consentaneo a quello che ho sostenuto anche in occasioni più importanti e mi auguro di essere questa volta più fortunato.

Esprese queste brevi idee sulla legge, mi riservo di presentare degli emendamenti e credo molto facile presentarli d'accordo col senatore Cannizzaro.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Io sono pienamente d'accordo cogli onorevoli preopinanti, ma per un ordine di idee, mi permetto di dire, più elevato. Lo spirito di questa legge, come di tante altre in Italia, è quello di venire a poco a poco sfiorando i poteri governativi. A forza di creare delle Commissioni a fianco dei ministri, e di circondarli di corpi consultivi si viene a togliere al ministro l'autorità di Governo e la responsabilità dei suoi atti. Questo sistema che è oggi prevalso in Italia, mi pare radicalmente incostituzionale. Secondo il suo spirito ed il suo testo, il ministro che governa è responsabile dei suoi atti.

Se vi hanno dei corpi consultivi il ministro li consulti se gli piace, ma sia egli giudice dell'opportunità, della legalità o della convenienza dei suoi atti.

Vi ha di più: nel caso attuale che cosa si teme? Che un ministro faccia delle cattive scelte di professori straordinari.

Ora in questa legge stessa trovasi sancita una garanzia, che esisteva anche nelle antiche leggi regolatrici di alcune Università italiane, ed è la pruova dell'esperimento per un quinquennio di esercizio dei professori straordinari.

Tutto ciò parmi che basti.

PRESIDENTE. Il relatore ha nulla da osservare?

CREMONA, *relatore*. Veramente per una discussione generale avrei ben poco da dire, poichè tutte le obiezioni fatte dal senatore Cannizzaro e forse anche quelle del senatore Paternò riguardano gli articoli, ed io preferirei rispondere loro quando si verrà alla discussione dei singoli articoli.

Solo faccio osservare che è traspirato dalle cose dette dai preopinanti il biasimo al progetto di legge per l'eccessiva limitazione alle

facoltà del ministro nella nomina dei professori straordinari.

PATERNÒ. Domando di parlare.

CREMONA, *relatore*. Avrò capito male, ma mi pare che sia stato detto. Il senatore Cannizzaro ha detto che vorrebbe mantenuta la possibilità di ricorrere all'art. 69; io dirò che sono dello stesso avviso quando si tratti di nominare un ordinario, ma non per i professori straordinari; e credo che per questi non sia stato, non oserei dire mai, quasi mai applicato quell'articolo. I professori straordinari finora sono stati nominati o per concorso, o per libero arbitrio del ministro.

In un tempo abbastanza recente di professori straordinari per libera volontà del ministro sono stati, si afferma, nominati a centinaia. Ed appunto per frenare questo, che a molti pareva un abuso dei poteri ministeriali, nell'altro ramo del Parlamento è sorta la proposta di legge, colla quale si vuole stabilire che d'ora in avanti non si nominino più professori straordinari, se non per concorso.

Questa è la genesi del progetto di legge che sta ora davanti al Senato; e in coerenza con essa, non ci si può censurare di aver mantenuto la limitazione, che i professori straordinari non si possono nominare altrimenti che per concorso, e non già applicando un articolo, il quale in sostanza si risolve nel libero arbitrio del ministro. In fatti io non saprei di quali guarentigie abbia inteso parlare il senatore Cannizzaro. Le conosciamo coteste guarentigie. Esse dovevano essere molto più severe per il conferimento delle cattedre ordinarie. Eppure, dacchè esiste la legge Casati, abbiamo veduto come i criteri si sono andati abbassando continuamente, in maniera che oramai non vi è quasi alcun professore, a cui si rifiuti l'applicazione dell'art. 69.

Pertanto il nostro punto di partenza è stato quello di migliorare, accettandolo nella sostanza, il progetto di legge venutoci dall'altro ramo del Parlamento, il quale aveva per iscopo di stabilire che i professori straordinari d'ora innanzi siano nominati solamente per concorso, e conseguentemente debbano rimanere stabili in ufficio.

Si è poi detto dal senatore Paternò che noi avremmo dovuto limitarci a sostituire ai due articoli (88 e 89) della legge Casati che si ve-

nivano ad abolire, due nuovi articoli e nulla più. Questo è facile a dirsi; ma intanto - domando io - non c'è anche da provvedere allo stato presente, non ci sono tanti professori straordinari, nominati alcuni per concorso ed altri senza, i quali resterebbero in una condizione molto curiosa se non fosse regolata per legge?

Perciò noi ci siamo occupati dei professori straordinari attuali ed anche della possibile promozione dei professori straordinari attuali e futuri. Vero è che questa è una materia controversa; in sostanza, è una proposta che noi presentiamo, e che qualora non incontri l'accettazione sia dell'on. ministro sia del Senato, potrà anche essere abbandonata. Giacchè si può anche immaginare che i professori straordinari non abbiano da essere promossi senza che facciano un nuovo concorso, al posto di professori ordinari.

Del resto l'on. presidente dell'Ufficio centrale mi suggerisce che la nostra proposta (articolo 5) non è neanche una novità, perchè già la Commissione della Camera aveva ampliato il progetto primitivo ed aveva appunto introdotto l'istituto della promozione dei professori straordinari.

Si è detto che *di straforo* a proposito dei professori straordinari, si sono introdotte delle modalità diverse da quelle che vigono per i professori ordinari.

Prima di tutto, non so vedere a priori che necessità ci sia che le modalità del concorso abbiano da essere identiche così per i professori ordinari come per gli straordinari, credo anzi che sia ragionevole una diversità, dacchè le esigenze nei due casi debbono essere ben diverse. Ma poi c'è questo, ed io credo averlo detto nella mia relazione: « si è colta questa occasione, alla luce del sole, non di straforo, per rimediare ad alcuni difetti che si sono riscontrati con l'esperienza di trenta e più anni nell'applicazione della legge Casati ». Credo di non ingannarmi dicendo di nuovo che i sette come i nove membri della Commissione non hanno fatto buona prova, e perciò proponiamo nei concorsi degli straordinari che il numero dei membri della Commissione sia sempre di cinque. Come anche proponiamo qualche altra modalità di cui si verrà a parlare singolarmente, quando si discuteranno gli articoli.

Non dimentichiamo poi che in gran parte le norme di concorso non sono stabilite dalla legge Casati, ma dal Regolamento. Ora che in una legge si invochi un regolamento che i ministri passati hanno continuamente cambiato e che si può dire ormai quasi abolito, dacchè il ministro attuale ne ha presentato uno nuovo, invocare un tale regolamento in una legge, dico, a me pare un controsenso legislativo. Non potevamo accettare simile anomalia.

La legge provveda a quello che deve provvedere, e si rimandi il resto ad un regolamento futuro da farsi espressamente per la nuova legge, e non già al regolamento vecchio.

Queste le pochissime cose che io ho creduto dover dire in tema di discussione generale. Prego gli onorevoli oppositori di volere, articolo per articolo, ripresentare le loro obiezioni. Io non dispero che si possa venire anche ad un accordo in tutto ciò che non intacchi la sostanza del disegno di legge.

Chiusura di votazione.

PRRSIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di voler procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori, segretari, numerano i voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge sulla nomina dei professori straordinari. Ha facoltà di parlare il senatore Paternò.

PATERNÒ. Ho domandato la parola quando il senatore Cremona disse che si era voluto biasimare la legge, perchè toglieva al ministro la facoltà della nomina a suo piacere degli straordinari. Invece lodai la legge appunto perchè toglieva questa facoltà; ho soggiunto che questa innovazione avrebbe portato un grande bene. Non ho fatto nessun biasimo, ho dato lode.

Il senatore Cremona si è inoltre espresso in modo da far supporre ch'io abbia biasimato l'articolo della legge che mira a regolare lo stato degli attuali straordinari.

Invece, ed il Senato lo ha ascoltato, nel lodare la legge ho detto che la lodava per due ragioni; perchè toglieva la facoltà al ministro di nominare gli straordinari, e perchè regolava

in modo equo lo stato presente degli straordinari in qualunque modo venuti.

Dunque in queste due parti sono perfettamente d'accordo con il relatore.

Sono in disaccordo con lui sostenendo che nella legge non bisogna mettere disposizioni che hanno fatto sempre oggetto di regolamento, ma non ho parlato per chiedere che la legge si riferisca al regolamento, per chiedere cioè, quello che il relatore ha detto che gli sembrava un controsenso. Questo controsenso non l'ho sostenuto manifestando l'opinione che era più conveniente di lasciare facoltà al potere esecutivo di fare i regolamenti. Vincolare poi i regolamenti con una disposizione di legge, lo credo inopportuno, tanto più mentre si sta discutendo dal Consiglio superiore il regolamento per la pubblica istruzione; in questo momento introdurre disposizioni regolamentari in una legge, vale fornire la falsariga del regolamento al corpo tecnico che deve discuterlo.

Ecco le ragioni per le quali insisto nelle idee manifestate e mi riservo negli articoli di presentare degli emendamenti.

CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO. L'onorevole relatore ha egregiamente rammentata la genesi di questo disegno di legge ed il fine cui mira.

Ora io credo che avendo voluto far troppo si sieno creati ostacoli perchè esso raggiunga la meta.

Non credo che si sia agevolato l'approvazione sollecitata di esso con l'averci introdotto riforme riguardanti la scelta delle Commissioni giudicative dei concorsi e coll'aver abolite tutto l'art. 89 della legge Casati.

Si è voluto che non vi sia altra via per divenire professore straordinario che il concorso. Si è voluto privare il ministro delle facoltà di nominare a professore prescindendo dal concorso persona venuta in fama singolare perizia.

Eppure vi sono uomini che hanno reputazione nel loro ramo di studi, i quali si contenterebbero, pur di aver la soddisfazione di montare in cattedra, d'esser nominati professori straordinari, purchè non si costringessero ad esporsi alle forme solenni di un concorso.

Poichè siamo nella discussione generale, dirò che rimarranno molti casi non contemplati in

questo progetto di legge avendo abolito del tutto l'art. 89 della legge Casati. Per esempio il caso di quello che si crede un *trasferimento* di un professore da un'Università ad un'altra. Ora per giurisprudenza vecchia, il passaggio da un'Università ad un'altra era considerato come una nuova nomina. Rammento bene che quando si volle provvedere l'Università di Roma, di professori ordinari e straordinari tratti da altre Università, si dovette ricorrere a nuove nomine. Così tutti noi non fummo trasferiti ma nominati *ex novo*.

Come si farà a risolvere questo dubbio? Obbligherete ogni professore straordinario che da un'Università vuol passare in un'altra a presentarsi al concorso? Non c'è altra via: perchè sarebbe grave stabilire il diritto di trasferimento che non esiste nella nostra legislazione.

Lo ripeto, nel 1870 e 71 il ministro, nelle nomine dei professori della Università romana, dovette per tutti seguire le forme che si prescrivevano per le nuove nomine, non ostante che fossero già professori di altre Università.

Ora, volete negare a un ministro, sulla proposta di una Facoltà che trova conveniente per ragioni scientifiche di chiamare a sè uno straordinario di altra Università, il diritto di traslocare questo straordinario?

Mi pare che questa sarebbe una cosa che deve essere chiarita.

Riguardo al dire che l'art. 69 non può essere applicato che a nomine di professori ordinari, non credo sia giusto. Lo ripeto: vi sono casi nei quali un uomo competente pur di salir la cattedra e svolgere i suoi studi si contenterebbe anche di essere professore straordinario, ma non si presenterebbe mai ad un concorso.

Per queste ragioni io dubito che tutte le modificazioni introdotte alla legge Casati da questo disegno di legge sieno conformi allo scopo di esso: credo anzi che si sia ecceduto alquanto avendo voluto modificare gli articoli della legge Casati al di là dell'indispensabile.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor De Seta marchese avv. Francesco:

Votanti	110
Favorevoli	95
Contrari	15
Astenuti	1

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Mariotti avv. Giovanni:

Votanti	110
Favorevoli	88
Contrari	22
Astenuti	1

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Vischi Nicola:

Votanti	112
Favorevoli	62
Contrari	59
Astenuti	1

In conseguenza di questa votazione ed a termini dell'art. 104 del nostro regolamento, dichiaro convalidata la nomina a senatore dei signori: De Seta Francesco, Mariotti Giovanni, Vischi Nicola e li dichiaro ammessi a prestare giuramento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sulla nomina dei professori straordinari.

Ha facoltà di parlare il signor ministro della pubblica istruzione.

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono anch'io dell'avviso espresso dal relatore dell'Ufficio centrale, che si farà opera più efficace nell'interesse di questa legge discutendo gli articoli; e quindi non sarò io che con un discorso vorrò prolungare la discussione generale.

Dirò brevemente alcune mie impressioni desunte dai discorsi, che furono testè pronunciati. Si cercò con questa legge limitare i poteri di Governo, ma con mia grande meraviglia alcuni senatori hanno invece una raccomandazione opposta.

Il senatore Guarneri si è spinto fino al punto di raccomandare che non si faccia novità alcuna. Egli giudica assai pericoloso di restringere, in qualsiasi modo, i poteri di Governo.

Io non posso essere sospettato di tendenze contrarie alla restrizione dei poteri di Governo. Come questione di principio io credo sempre opportuno ed utile nell'interesse della cosa pubblica, convertire un potere discrezionale in una regola precisa e scritta di giustizia.

È tutta una questione di limiti. Certamente il potere esecutivo non deve avere soverchi inciampi nello svolgimento dell'azione sua; ma in molte materie è meglio che entri una regola precisa di legge. Ricordo che il Senato, quando si discusse sul modo di porre rimedio ai tumulti universitari, mi raccomandava di porre una regola piuttosto in forma di legge che di regolamento.

Dichiarai allora che non avrei adottato il sistema di presentare una grande legge, ma piuttosto alcuni ritocchi a punti difettosi della legge Casati, persuaso che essa ancora può rendere molti servizi all'istruzione pubblica.

Venne alla Camera il progetto Battelli ed io l'accettai e lo sostenni. Disgraziatamente questo progetto arrivò alla discussione sullo scorcio dell'anno parlamentare e la discussione fu troppo affrettata, sicchè furono saltati parecchi articoli; quelli precisamente che portavano qualche innovazione intorno alla nomina ed ai concorsi per professore ordinario.

La Commissione senatoriale ha fatto un nuovo studio dell'argomento, ed è venuta appunto a riprodurre qualcuno di questi articoli, sebbene in un testo mutato.

Io non avrei ragione di oppormi che queste disposizioni siano aumentate; se, oltre all'articolo 89, si voglia in questa occasione portare rimedio anche ad altri articoli, che si giudicano pericolosi, o eccessivi o insufficienti in pratica. Però non posso far a meno di esprimere alcune obiezioni intorno al testo presentato dall'Ufficio centrale.

Se io in questi giorni non fossi stato occupato nella discussione di un'altra legge, avrei senza dubbio chiesto all'Ufficio centrale l'onore di intervenire ad una sua adunanza, per concordare una diversa formula di qualcuna di queste disposizioni.

Forse questo sarà necessario fare; anzi ne faccio domanda sin da ora, nella persuasione di abbreviare la discussione e di venire ad una conclusione più pratica.

Cito ad esempio l'art. 1: io non potrei ac-

mettere la proposta dell'Ufficio centrale. Sono d'accordo coi senatori Cannizzaro e Paternò, non tanto perchè io giudichi pericoloso stabilire come norma di legge quello, che è articolo di regolamento, ma perchè la formola proposta rappresenta il mantenimento di una norma, che io credo doversi correggere come è proposto nel nuovo regolamento, che ho inviato all'esame del Consiglio superiore.

Io non tengo alla formola precisa delle mie proposizioni; presentando il nuovo regolamento dichiarai che, se gli scienziati di cui è composto il Consiglio sono ricercatori di verità, io era egualmente desideroso della verità e della giustizia, ed era pronto ad accettare le loro proposte, ove a me paressero migliori delle mie, null'altro desiderando, che di venire ad una forma più rispondente alle necessità degli studi.

Ciò mi conduce ad un giudizio contrario al testo del 1° articolo, perchè esso converte in legge ciò che io non trovo giusto nel regolamento, che mi propongo di modificare.

Quindi, se fin da ora non si può adottare una formola migliore, preferirei abbandonarla e rimetterne la decisione al Consiglio superiore.

Circa la questione sollevata dal senatore Cannizzaro, che convenga piuttosto stabilire che la nomina dei professori straordinari debba essere di regola, ma non sempre, fatta per concorso, io ho una breve dichiarazione da fare. Da che ho l'onore di appartenere al Governo non ho fatto alcuna nomina di professore straordinario, senza attenermi alla regola del concorso.

Non posso peraltro non riconoscere che vi siano dei casi in cui qualche scienziato meriti anche la nomina alla cattedra di professore straordinario per l'art. 69.

Io sono nella tendenza medesima espressa dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale contro ogni regola che faciliti le nomine arbitrarie per le cattedre universitarie.

Ma può anche avvenire il caso che una cattedra per la classificazione stabilita dai regolamenti speciali sia posta fra le materie non fondamentali della Facoltà, e quindi tenuta col grado di straordinario.

Vi è anche il caso d'insegnamenti specialissimi, che hanno pochi cultori.

Perchè non si dovrebbe ammettere, la possibilità del tutto eccezionale di prescegliere

scienziati di sicura riputazione senza concorso? E cito un esempio: cioè una deliberazione recentissima del Consiglio superiore; il quale mi propose di nominare straordinario all'Università di Napoli il professore Sogliano da molti anni incaricato d'archeologia pompeiana. Veramente dopo che fu tante volte raccomandato di stare alla regola del concorso (opinione seguita non solo da me, ma anche dai miei predecessori, tanto che l'onor. Baccelli dette il suo appoggio a questo progetto) mi parve strana quella proposta. Probabilmente fu fatta dal Consiglio superiore, perchè si trovò dinanzi a uno di quei casi, ai quali accennava il senatore Cannizzaro.

Ma poichè questa legge offriva occasioni di togliere qualcuno degli inconvenienti che furono sperimentati più dannosi per l'andamento degli studi, io ne avevo approfittato per fare una proposta, cioè modificare l'art. 60. L'Ufficio centrale ha abbandonato questa proposta. Perchè? Forse perchè si riferiva ai professori ordinari?

Se la mia proposta è buona, lo è tanto più per i concorsi a cattedre di professori ordinari. L'articolo 60 della legge Casati suona così:

« I concorsi saranno denunciati quattro mesi almeno, prima del giorno, ecc., ecc. ».

Accade quasi sempre, che i concorrenti si presentano all'ultimo momento, mentre il concorrente alle cattedre di professore ordinario deve essere preparato, deve aver pronti i suoi titoli. Il termine di quattro mesi, quindi non solo è eccessivo, ma è anche dannoso, perchè il concorso è spesso proposto dalla Facoltà alla fine dell'anno accademico, il Consiglio superiore si riunisce solo due volte all'anno, in aprile e ottobre, ed il concorso è deciso ad anno scolastico incominciato; rendendo necessario il conferimento dell'incarico per un altro anno scolastico.

Per togliere questo inconveniente io aveva proposto di abolire l'art. 60, e dare a tutti i concorsi il termine di 30 giorni.

Fu proposto di portarlo a 40, ed io non ho difficoltà di accettare questo nuovo termine; quello che a me pareva importante si era di modificare la disposizione della legge Casati.

Nè sono poi contrario all'idea di portare, in occasione di questa legge, altre innovazioni al sistema vigente.

Non aderisco alla proposizione pronunciata dall'onor. Paternò, che bisogna modificare l'articolo 89 della legge Casati e null'altro.

Quanto alla disposizione contenuta nell'articolo 5 per la promozione dei professori straordinari io trovo che essa merita un esame maggiore e che l'Ufficio centrale possa, se crede, sospendere la discussione.

A me pare che la promozione degli straordinari debba essere regolata in modo diverso da quello che è regolata ora, tanto più che vi sono molti professori straordinari eletti senza concorso.

La regola di promuoverli dopo tre anni di lodevole tirocinio non mi pare offra garanzie sufficienti.

Bisogna stabilire garanzie maggiori, e se non si potesse con quest'articolo raggiungere lo scopo, non sarei alieno, lo confesso, di attenermi alla legge Casati, cioè alla regola del concorso, che potrà avere i suoi inconvenienti, ma a mio giudizio ne offre meno di tutte le altre regole, che sono oggetto di queste nostre ricerche e studi.

Mi riservo di pronunciare ulteriori giudizi nella discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Essendo l'ora tarda, la seduta viene rimandata a domani, alle ore 15, col seguente ordine del giorno.

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge :

Concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia (208);

Maggiore spesa per il monumento in Roma a Giuseppe Mazzini (N. 213);

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30).

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori (N. 198 *seguito*);

Pareggiamento dell'Università di Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 (N. 220).

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).

Licenziato per la stampa il 20 dicembre 1901 (ore 17)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche